

## **PRESTAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DELL'ANNO DI AFFIDO PREADOTTIVO DI MINORE ITALIANO E DI POST ADOZIONE DI MINORE STRANIERO**

- ❑ monitoraggio anno di affido pre adottivo con obbligo di relazioni al Tribunale per i Minorenni
- ❑ monitoraggio adozione di minore straniero con obbligo di relazionare almeno per un anno al TM (art. 34 L. 476/98)
- ❑ interventi di sostegno alla genitorialità adottiva
- ❑ interventi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul diritto del minore ad avere una famiglia
- ❑ consulenze a Scuole e docenti nell'area dell'adozione
- ❑ collaborazione con servizi socio sanitari
- ❑ collaborazione con il privato sociale

**Descrizione sintetica:** La fase di abbinamento con il bambino italiano e l'adozione del bambino straniero seguono percorsi diversificati. Il Servizio Adozioni segue tutte le procedure di cui è incaricato per decreto dal Tribunale per i Minorenni ed offre, oltre al monitoraggio previsto istituzionalmente, il sostegno alla genitorialità adottiva. Le nuove famiglie adottive hanno la possibilità di usufruire di un luogo d'ascolto privilegiato e, nel caso di problematiche specifiche, di percorsi congiunti genitori/bambini. Si tratta di trattamenti brevi e focalizzati all'esplorazione dei conflitti attivi nell'area di mutualità psichica, tesi a recuperare le disfunzionalità presenti nel nuovo nucleo familiare

Di seguito vengono descritti gli iter da seguire per i due percorsi

### **❑ P'abbinamento e l'affidamento pre adottivo del minore italiano.**

- Il Tribunale per i Minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie la famiglia che ritiene più idonea per il minore in stato d'adottabilità, ne dispone l'affidamento preadottivo in Camera di Consiglio sentito il Pubblico Ministero e il minore qualora abbia compiuto anni 12;
- l'affidamento preadottivo dura di norma un anno, eventualmente prorogabile;
- nell'anno di affidamento preadottivo gli operatori dei Consultori Familiari o del Servizio Adozioni sono incaricati dal Tribunale per i Minorenni di seguire e sostenere l'inserimento del minore nella nuova famiglia relazionando periodicamente al Tribunale stesso;
- per tutta la durata dell'affidamento pre-adottivo viene nominato un rappresentante legale del Comune o dell'Azienda per i Servizi Sanitari come tutore del minore;
- dopo questo periodo, e prima che venga sancita l'adozione, il bambino può essere ascoltato dal giudice.

### **❑ adozione di minore straniero**

La coppia che ottiene il decreto ad adottare, è tenuta nell'arco di un anno a dare l'incarico ad un Ente autorizzato per l'abbinamento con il bambino straniero. Si apre così la **seconda fase**

- la coppia dà incarico all'Ente autorizzato prescelto e segue una fase d'informazione e preparazione all'adozione;
- l'Ente incaricato svolge ogni procedura presso il Paese estero e trasmette la proposta di "incontro" con il bambino da adottare;
- l'Ente, raccolto il consenso della coppia, porta a termine la procedura presso il giudice straniero;
- tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, viene trasmessa, a cura dell'Ente, al Tribunale per i Minorenni e alla Commissione per le Adozioni Internazionali;
- la Commissione, su richiesta dell'Ente, autorizza l'ingresso e la residenza del bambino adottato in Italia;

### **terza fase – in italia**

- Il Tribunale per i Minorenni, verificata la regolarità del procedimento, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile.
- Il Tribunale per i Minorenni incarica i servizi socio assistenziali (in questo caso il Servizio Adozioni) <<di riferire sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni provvedimenti>>

#### **□ IL POST ADOZIONE DI MINORE STRANIERO PROVENIENTE DA PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DE L'AJA**

La legge, per quanto riguarda l'adozione internazionale riferita ai Paesi che hanno aderito alla convenzione de L'Aja, distingue i compiti di assistenza e sostegno (eventuali) da quelli di vigilanza (obbligatoria). I Servizi socioassistenziali (per l'ASSn.6 il Servizio Adozioni) sono tenuti per compito attribuito direttamente dalla **legge 476/98 art. 34 comma 2**, e non su richiesta degli interessati o del Tribunale per i Minorenni, per il periodo di almeno un anno, alla vigilanza, riferendo “in ogni caso” al Tribunale stesso con relazione riguardante l'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni provvedimenti.

**Le linee guida 2003** emanate **con deliberazione n. 172 del 17 dicembre 2003 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le adozioni internazionali** indica i compiti attribuiti agli Enti autorizzati per seguire l'andamento dell'adozione del minore straniero in Italia. In particolare **l'art. 31 comma 3** della **legge 476/98** stabilisce che <<L'Ente autorizzato svolge in collaborazione con i Servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia, su richiesta degli adottanti>>

#### **□ L'affidamento preadottivo di minore straniero**

Scatta quando “l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del bambino in Italia”. Si tratta dei casi in cui la procedura di adozione non viene terminata nel paese estero e il bambino viene dato in affidamento o tutela alla coppia che, una volta in Italia, ne diviene affidataria per la durata di un anno.

Decorso tale periodo, il Tribunale per i minorenni verifica che l'inserimento sia avvenuto in maniera “conforme agli interessi del bambino”, e pronuncia l'adozione disponendo la trascrizione nei registri di stato civile (**art 35 Legge 4 maggio 1983 n. 184** modificata dalla **legge 476/98** e dalla **Legge 149/2001**)